

COMUNE DI BOSCOREALE

Terra della Pietra Lavica

Provincia di Napoli



Regolamento

per

il Mercatino dell'usato,
dell'antiquariato e delle
piccole cose

“La Memoria del Vesuvio”

- Approvato con deliberazione del C.S. n.16 del 19/02/2013 adottata con i poteri del Consiglio comunale;
- modificato con:
 - deliberazione del C.S. n.51 del 19/04/2013 adottata con i poteri del Consiglio comunale;
 - deliberazione del C.C. n.55 del 11/11/2014;
 - deliberazione del C.C. n.18 del 17/03/2016.

INDICE

- Articolo 1 - Ente organizzatore
- Articolo 2 - Scopi
- Articolo 3 - Area di svolgimento
- Articolo 4 - Periodicità dello svolgimento
- Articolo 5 - Orario
- Articolo 6 - Spazi espositivi e di vendita
- Articolo 7 - Attività di vendita
- Articolo 8 - Ammissione
- Articolo 9 - Domanda di ammissione
- Articolo 10 - Commissione - ABROGATO
- Articolo 11 - Assegnazione delle aree
- Articolo 12 - Assenze
- Articolo 13 - Gestione dello spazio espositivo e responsabilità
- Articolo 14 - Vigilanza
- Articolo 15 - Obblighi e divieti
- Articolo 16 - Requisiti delle merci poste in vendita
- Articolo 17 - Tasse e canoni
- Articolo 18 - Sanzioni
- Articolo 19 - Norma finale



COMUNE DI BOSCOREALE

"Terra della Pietra Lavica"

Provincia di Napoli

Regolamento del mercatino dell'usato, dell'antiquariato e delle piccole cose "La Memoria del vesuvio"

Articolo 8 Ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al mercatino gli operatori commerciali in possesso:
 - a) dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con o senza l'uso di posteggio, rilasciata ai sensi della normativa di cui all'articolo precedente;
 - b) della dichiarazione resa al Sindaco ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.R.S, approvato con R.D. 18/6/31, n. 773 e s.m.i. — di cose antiche ed usate o relativa presa d'atto;
 - c) dell'iscrizione nel Registro Imprese (ex Registro Ditte) tenuto presso la C.C.I.A per lo svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio;
 - d) del registro di cui all'art.128 del T.U.L.P.S.
2. Le disposizioni di cui agli art. 126 e 128 del T.U.L.P.S, non si applicano — ai sensi dell'art. 2 del D.P.R, 28/5/01. n. 311- per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
3. ABROGATO.

Articolo 9 Domanda di ammissione

1. Per ottenere l'ammissione gli operatori devono presentare apposita domanda in carta legale, nella quale dovranno dichiarare:
 - le complete generalità e la residenza;
 - il numero di codice fiscale e di partita I.V.A
 - gli estremi dell'iscrizione nel Registro Imprese per l'attività, specifica;
 - gli estremi dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi della presa d'atto (o di segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S.;
 - le misure di ingombro delle attrezzature;
 - il tipo di prodotti che si intende porre in vendita.
2. Il Comune si riserva di richiedere ai competenti uffici copia integrale della documentazione di cui sopra.

Articolo 10 Commissione

ABROGATO

Articolo 11 Assegnazione delle aree

1. I posteggi sono assegnati dall'Ufficio Commercio in base all'ordine della graduatoria, sfilata sulla base della anzianità di iscrizione al Registro delle imprese quale operatore commerciale al dettaglio su aree pubbliche.
2. I posteggi lasciati liberi per assenza del titolare potranno essere dati in concessione giornaliera ad altri operatori in possesso dei requisiti richiesti per il titolare.



COMUNE DI BOSCOREALE

"Terra della Pietra Lavica"

Provincia di Napoli

Regolamento del mercatino dell'usato, dell'antiquariato e delle piccole cose "La Memoria del vesuvio"

Articolo 12

Assenze

1. Gli operatori titolari dei posteggi che, senza giustificato motivo, si assentino per tre volte consecutive in ciascun anno solare, incorrono nella revoca della concessione, previo esperimento della procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della L. 7/8/90, n. 241 e ss.

Articolo 13

Gestione dello spazio espositivo e responsabilità

1. La gestione del posteggio dovrà essere fatta direttamente dal concessionario o dal suo preposto.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
3. Il posteggio non potrà essere dato in sub-concessione a terzi.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui resta escluso — in ogni caso — il Comune di Boscoreale.
5. Il Comune di Boscoreale non risponderà dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli incendi che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento delle attività di vendita. Nel posteggio non sono ammessi né autobanchi né automezzi.

Articolo 14

Vigilanza

1. Al Comando di Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare affinché nell'area del mercatino siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Al predetto Comando è pure demandato il compito di annotare le assenze e di provvedere alle assegnazioni provvisorie dei posteggi in caso di assenza dei titolari.

Articolo 15

Obblighi e divieti

1. Ai titolari di posteggio del mercatino è fatto obbligo di:
 - a) contenere le merci e le attrezzature nell' area di concessione;
 - b) posizionare i gazebo di colore bianco a copertura del banco ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,0 e per una sporgenza dal posteggio non superiore a mt. 0,50;
 - c) non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
 - d) non abbandonare il posteggio prima delle ore 13,00 ora di chiusura della manifestazione;
 - e) non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi; o non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
 - f) non bruciare i rifiuti; il posteggio dovrà essere mantenuto costantemente pulito, i rifiuti e gli imballaggi dovranno essere posti in sacchi a perdere, ermeticamente chiusi, i quali, a loro volta, dovranno essere riposti negli appositi contenitori messi a disposizione;
 - g) agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi degli operatori, spostando eventualmente tende, ombrelloni e merci;



COMUNE DI BOSCOREALE

"Terra della Pietra Lavica"

Provincia di Napoli

Regolamento del mercatino dell'usato, dell'antiquariato e delle piccole cose "La Memoria del vesuvio"

h) attenersi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 16

Requisiti delle merci poste in vendita

1. Le merci poste in vendita devono essere antiche od usate.
2. Non potranno essere esposti e posti in vendita:
 - a) oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi;
 - b) oggetti nuovi e/o di fabbricazione moderna, anche artigianale;
 - c) imitazioni di oggetti antichi.
3. Il concessionario del posteggio è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

Articolo 17

Tasse e canoni

1. Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento del canone di occupazione temporanea di suolo comunale e della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani.
2. Gli operatori sono esentati dal pagamento di quanto dovuto a titolo di COSAP e TARSU per i primi tre mesi di occupazione del posteggio.

Articolo 18

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono contemplate nel regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 19

Norma finale

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, ai vigenti regolamenti comunali per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e di polizia urbana.